

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso per

i sigg.ri **IACOMINO Antonio**, nato a Torre del Greco (NA) il 08/08/1996 e ivi residente in via Sedivola n° 33, C.F.: CMNNTN96M08L259B e **LABAGNARA Filippo**, nato a Benevento (BN) il 06/10/1989 e residente a Guardia Sanframondi in via Cesco Martone n° 22 - C.F.: LBGFP89R06A783W, tutti rappresentati e difesi - in forza di mandati in calce al presente ricorso - dall'avv. Giacomo Sgobba, C.F.: SGBGCM74M19C975P, elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale in Conversano (BA), via Vito Macchia n° 20, ove chiede l'invio di comunicazioni a mezzo fax al n° 080/9684525 ovvero avvogiaco@pec.it, **- ricorrenti**

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t.;

- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.,

- resistenti

per l'annullamento - previa sospensione -

- nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0014176 26/02/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico artificiere - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

- nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico artificiere - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873),

nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;

- della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026, avente ad oggetto "*LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024*";

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti,

e per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

FATTO

A. - Con bando del **18/07/2024** prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873, il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Civile - ha indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddivisi in tredici profili professionali tecnici.

La procedura è stata svolta con l'ausilio di Formez PA, mediante piattaforma informatica.

B. - I ricorrenti hanno partecipato al concorso per il profilo professionale di riferimento, sostenendo la prova scritta nel mese di ottobre 2025.

C. - All'esito della prova, ciascuno di essi ha conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30 punti, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito, ma in una posizione che eccede il 20% dei posti messi a concorso per il proprio profilo.

D. - La graduatoria relativa al profilo in questione è stata pubblicata sul sito del Ministero della Difesa, mentre le graduatorie relative ad altri profili dello stesso identico bando sono state

pubblicate prima del **31/12/2025**, con conseguente applicazione del diverso regime giuridico (sospensione del taglia-idonei ex art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025).

IN LIMINE LITIS

Il Ministero ha adottato un comportamento asimmetrico e illegittimo all'interno della medesima procedura concorsuale:

- per i profili le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha correttamente applicato la sospensione del taglia-idonei prevista dall'art. 4, comma 9, del D.L. 14/03/2025, n° 25 (convertito dalla L. 09/05/2025, n° 69), non limitando il numero degli idonei;

- per i profili le cui graduatorie sono state approvate (**per colposo ritardo delle commissioni**) nel 2026, ha invece applicato il limite del 20% di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D.Lgs. n° 165/2001, escludendo i ricorrenti dalla graduatoria degli idonei non vincitori.

Il risultato è che candidati partecipanti allo stesso bando, sottoposti alle stesse prove e valutati con gli stessi criteri, si trovano in condizioni radicalmente differenti: alcuni sono risultati idonei senza alcun limite numerico, altri sono stati esclusi per effetto del taglia-idonei, per la sola ragione della data di pubblicazione della graduatoria del loro profilo.

L'*agere* della P.A. non è giustificabile sotto diversi profili (che si analizzeranno nel prosieguo); qui è sufficiente rimarcare la profonda ingiustizia che si è perpetrata a seguito dello sconsiderato comportamento di controparte che ha di fatto creato una spaccatura all'interno del concorso per cui si controverte.

In ragione di ciò, l'esclusione degli stessi dalla graduatoria di riferimento è ingiusta e illegittima e deve essere annullata - previa sospensione - alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 9, DEL D.L. 14/03/2025, N° 25 (CONVERTITO CON L. 09/05/2025, N° 69) - VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5-TER, DEL D.LGS. 30/03/2001, N° 165 - ERRATA APPLICAZIONE DEL TAGLIA-IDONEI ALLA GRADUATORIA APPROVATA NEL 2026 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM* E DELLA

LEX SPECIALIS DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

1.a. - Il quadro normativo stratificato della disciplina “taglia-idonei”.

Per comprendere la fondatezza del presente motivo e del ricorso, è necessario ricostruire con precisione la successione normativa che ha dato vita alla disciplina del c.d. “taglia-idonei” e la sua successiva sospensione, poiché è proprio nell’articolazione temporale di queste disposizioni che risiede il vizio degli atti impugnati.

Prima fase - D.L. n° 44/2023 (convertito con L. n° 74/2023): con l’art. 1-bis del D.L. 22/04/2023, n° 44, convertito nella L. n° 74/2023, è stato modificato l’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n° 165/2001, introducendo per la prima volta il limite del 20% degli idonei rispetto ai posti banditi.

Seconda fase - D.L. n° 75/2023 (convertito con L. n° 112/2023): immediatamente dopo, l’art. 28-ter del D.L. 22/06/2023, n° 75, introdotto in sede di conversione dalla L. n° 112/2023, ha riformulato il testo dell’art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del D.Lgs. n° 165/2001, specificando al comma 2 che le nuove disposizioni “*si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”, ovvero sia successivamente al 17/08/2023.

Il T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, con le sentenze gemelle 02/04/2024, nn° 6328 e 6362, ha chiarito che il comma 2 dell’art. 28-ter ha “*congelato in blocco*” la normativa introdotta dal D.L. n° 44/2023, differendone la portata innovativa esclusivamente ai procedimenti banditi dopo il 17/08/2023.

Terza fase - D.L. n° 25/2025 (convertito con L. n° 69/2025): con l’art. 4, comma 9, del D.L. 14/03/2025, n° 25, convertito nella L. n° 69/2025, il Legislatore ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina del taglia-idonei, disponendo che: “*Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

La *ratio* della disposizione è stata individuata nella necessità di gestire efficacemente il turnover nelle Amministrazioni Pubbliche, facilitare le assunzioni di nuovo personale e ridurre il ricorso a nuovi concorsi, consentendo un più ampio scorrimento delle graduatorie già formate.

1.b. - La fattispecie concreta: il bando del 2024 e le graduatorie pubblicate in anni diversi.

Il Ministero della Difesa ha indetto il concorso per 1.000 Assistenti Tecnici con bando del 18/07/2024.

Trattandosi di concorso bandito successivamente al 17/08/2023, la disciplina del taglia-idonei nella versione consolidata del D.L. n° 75/2023 è astrattamente applicabile alla procedura.

Tuttavia, Le graduatorie finali di merito relative ai tredici profili professionali previsti dal bando non sono state approvate contestualmente: alcune sono state pubblicate nel 2025, altre nel 2026.

L'Amministrazione ha tratto dalla sola circostanza della data di approvazione le seguenti conseguenze applicative, radicalmente diverse:

- per le graduatorie approvate nel 2025, ha applicato la sospensione del taglia-idonei prevista dall'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025 e ha quindi inserito in graduatoria tutti i candidati idonei senza limitazione alcuna;

- per le graduatorie approvate nel 2026, ha applicato il taglia-idonei nella sua piena operatività ex art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. n° 165/2001, limitando a non più del 20% dei posti banditi il numero dei candidati inseriti come idonei non vincitori, con conseguente esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria.

1.c. - Il vizio di violazione di Legge: interpretazione dell'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025.

1.c.1. - Il criterio letterale: tre autonome categorie di deroghe.

Il testo dell'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025 individua non una sola categoria di beneficiari della sospensione, bensì tre distinte e autonome categorie: le graduatorie approvate nell'anno 2024; le graduatorie approvate nell'anno 2025; le graduatorie relative a concorsi banditi nell'anno 2025.

La terza categoria - quella relativa ai concorsi banditi nel 2025 - è chiaramente autonoma rispetto alle prime due: opera indipendentemente dall'anno di approvazione della graduatoria, coprendo in via prospettica tutti gli esiti concorsuali di procedure 2025, anche se le relative graduatorie saranno approvate nel 2026 o oltre.

Questa struttura testuale rivela la chiara volontà del Legislatore di agganciare la deroga anche alla data di **bando** della procedura e non soltanto alla data di **approvazione** della graduatoria.

La terza categoria è espressamente formulata per evitare che la sospensione si vanifichi per effetto di ritardi nell'approvazione delle graduatorie - ritardi non imputabili ai candidati - bensì all'organizzazione amministrativa.

1.c.2. - L'interpretazione sistematica e teleologica: la *ratio* della deroga impone la sua estensione ai concorsi banditi nel 2024.

La *ratio* dell'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025 è testualmente individuata nel favorire “*la gestione efficace del turnover e (nel) facilitare le assunzioni di nuovo personale*», consentendo alle amministrazioni di attingere a un numero maggiore di candidati idonei”.

Tale *ratio* sarebbe irragionevolmente frustrata - e la disposizione si tradurrebbe in una discriminazione arbitraria - se la sospensione operasse per i concorsi banditi nel 2025 le cui graduatorie siano pubblicate nel 2026, ma non per i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie, per mere ragioni organizzative interne all'Amministrazione, siano state pubblicate con qualche mese di ritardo rispetto ai colleghi dello stesso bando.

In una corretta interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione deve essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025, sia che esse siano state approvate entro il 2025, sia che l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative.

Diversamente opinando, la norma produrrebbe **effetti discriminatori all'interno della stessa procedura concorsuale**, in contrasto con i principi di ragionevolezza e uguaglianza.

1.d. - Il vizio di violazione del principio *tempus regit actum* e della *lex specialis* del bando.

1.d.1. - Il principio generale.

La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che i concorsi pubblici debbano essere espletati in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, che costituisce la *lex specialis* della procedura e, in quanto tale, cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento.

Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24/05/2011, n° 9, ha statuito che **“la regola secondo la quale ai concorsi pubblici in corso di svolgimento non si applicano le norme sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli, di svolgimento di esami in corso e di votazioni, non si applica nel caso in cui le nuove norme espressamente prevedono la loro applicabilità”**.

Il principio *tempus regit actum* attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, *“e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”*.

Conseguentemente, *“mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse”*.

In termini ancora più netti, poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che costituisce *lex specialis* della procedura, **è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso**.

Tale sistema si modifica in conformità delle norme sopravvenute solo se di queste sia prevista l’applicazione anche ai procedimenti in corso.

1.d.2. - Applicazione al caso di specie: il bando del 2024 è l’unica *lex specialis*.

Il concorso per 1.000 Assistenti Tecnici è stato bandito con un **unico bando del 18/07/2024**.

I tredici profili professionali non costituiscono procedure distinte e autonome, ma altrettante articolazioni di un **unico procedimento concorsuale, riunito sotto un’unica *lex specialis*, pubblicato con un unico atto di indizione, amministrato dalla medesima commissione**

(con possibilità di sottocommissioni), soggetto agli stessi criteri di valutazione e alle stesse regole di accesso.

Il bando non prevede in alcun punto una differenziazione della disciplina applicabile in funzione della data di approvazione della graduatoria del singolo profilo: la *lex specialis* è unica e omogenea per tutti i profili.

Applicare il taglia-idonei alle graduatorie pubblicate nel 2026 e non a quelle pubblicate nel 2025 - nell'ambito della medesima procedura - significa rompere l'unitarietà della *lex specialis*, introducendo **retroattivamente** una differenziazione di trattamento che non trova fondamento né nel bando né in alcuna norma di rango primario esplicitamente e univocamente applicabile alle procedure in corso.

1.e. - Il vizio di eccesso di potere: contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa.

L'applicazione differenziata del taglia-idonei all'interno della stessa procedura concorsuale è, di per sé, intrinsecamente contraddittoria: essa deriva non da una scelta normativa chiara e univoca, ma da un fattore meramente accidentale - la data di chiusura dei lavori della sottocommissione competente per il profilo in questione - che non ha alcun correlato nella posizione giuridica sostanziale dei candidati ricorrenti.

Tale contraddittorietà integra il vizio tipico dell'eccesso di potere, nella forma della disparità di trattamento e dell'ingiustizia manifesta: situazioni identiche - candidati dello stesso bando, soggetti alle stesse prove, valutati con gli stessi criteri - ricevono trattamenti radicalmente diversi per effetto di una variabile (la data di approvazione della graduatoria) **che dipende esclusivamente dall'organizzazione interna dell'Amministrazione (colpevole ritardo) e non dal merito dei candidati.**

1.f. - Illegittimità intrinseca della norma di riferimento.

Se il taglia-idonei fosse astrattamente applicabile al caso di specie, la sua applicazione differenziata è, comunque, illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.

Anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che l'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025 non possa essere interpretato nel senso di coprire le graduatorie 2026 di concorsi banditi nel 2024, resterebbe fermo che il Ministero avrebbe dovuto adottare misure organizzative atte a garantire

l'approvazione di tutte le graduatorie entro il 2025, in modo da rendere uniforme l'applicazione della deroga all'intera procedura.

Il mancato rispetto di tale obbligo organizzativo - che deriva direttamente dal principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. - non può ricadere a danno dei candidati, trasformandosi in un fattore discriminante all'interno della stessa procedura.

La *par condicio* tra i partecipanti a un concorso pubblico deve essere garantita non solo nella fase valutativa, ma anche in quella degli effetti della graduatoria: l'azione amministrativa deve risultare coerente e prevedibile nell'intero arco del procedimento.

1.g. - Il parallelismo con la giurisprudenza del T.A.R. Lazio sull'irretroattività del taglia-idonei.

Il T.A.R. Lazio, nelle sentenze nn° 6328 e 6362 del 02/04/2024, ha già affrontato una questione analoga, ritenendo che **la norma taglia-idonei non possa applicarsi a graduatorie pubblicate dopo la sua entrata in vigore se il relativo bando era anteriore.**

La *ratio decidendi* delle pronunce in argomento - secondo cui la disciplina applicabile all'intera procedura è quella vigente alla data del bando - è pienamente trasponibile al caso in esame: **se il bando è del 2024 e la norma di sospensione del taglia-idonei copre i concorsi del 2024 e del 2025, l'intera procedura - ivi incluse le graduatorie approvate nel 2026 - deve beneficiare della sospensione, perché la *lex specialis* del procedimento è unica e la disciplina ad essa applicabile si determina una sola volta, alla data del bando.**

Da quanto sin qui eccepito emerge evidente che il decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui ha applicato il limite del 20% degli idonei è stato predisposto in applicazione ad un'errata interpretazione e applicazione della norma di riferimento; ne consegue la sua illegittimità, previa sospensione dell'efficacia.

2. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEL PROCEDIMENTO CONCURSUALE - VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. - ECCESSO

DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2.a. - La struttura unitaria del bando del 18/07/2024: un solo procedimento, una sola *lex specialis*.

I tredici profili professionali messi a bando non costituiscono procedure concorsuali autonome e distinte: sono, al contrario, **articolazioni interne di un'unica procedura concorsuale**, contraddistinta da: un **unico atto di indizione**, pubblicato sul medesimo portale inPA; **requisiti di ammissione uniformi** per tutti i candidati, indipendentemente dal profilo prescelto; una **struttura della prova identica** per tutti i profili: 60 domande a scelta multipla, 90 minuti di tempo, punteggio massimo di 30/30, soglia minima di 21/30 per il superamento; un **sistema uniforme di valutazione del punteggio**: +0,50 per la risposta esatta, 0 per la mancata risposta, -0,10 per la risposta errata; la **medesima Commissione esaminatrice** (con facoltà di articolarsi in sottocommissioni), competente per l'espletamento dell'unica prova scritta; le **medesime regole in materia di preferenze e precedenza**, valide per tutti i profili; la **medesima disciplina dell'accesso agli atti e della tutela giurisdizionale**, con indicazione di un termine unico di sessanta giorni per il ricorso al T.A.R. Lazio dalla pubblicazione della graduatoria.

L'unitarietà strutturale è poi confermata dalla scelta di pubblicare il bando come atto singolo, con numerazione e protocollo unici (prot. M_D A0582CC DE12024 0000873), e dall'inserimento di una clausola generale di rinvio alle norme di salvaguardia riferita all'intera procedura senza distinzione tra profili.

Questa struttura unitaria non è casuale né meramente formale: essa esprime una scelta organizzativa precisa, che si riflette immediatamente sul piano giuridico.

Un unico bando genera un'unica *lex specialis*; e un'unica *lex specialis* deve per definizione regolare in modo uniforme l'intera procedura.

2.b. - La cristallizzazione normativa alla data del bando.

Il bando di concorso, quale *lex specialis* della procedura, determina l'effetto di "cristallizzazione" della disciplina normativa e regolatoria risalente al momento della sua

pubblicazione; le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura.

L'eventuale *ius superveniens* di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori rispetto alla procedura già in corso, poiché il bando è atto amministrativo a carattere normativo che si impone all'Amministrazione stessa e rispetto al quale le norme successive non possono, di regola, modificare i concorsi già banditi, salvo espressa previsione normativa dell'applicabilità immediata alle procedure in corso.

2.c. - Il vizio specifico: l'Amministrazione ha applicato discipline diverse all'interno della stessa *lex specialis*.

2.c.1. - Graduatorie dello stesso bando e regole diverse.

Il bando del 18/07/2024 è atto unico: le graduatorie dei tredici profili professionali sono atti conseguenti, terminali e derivati, della medesima procedura concorsuale.

Non è contestabile, né l'Amministrazione potrebbe seriamente sostenerlo, che le graduatorie dei diversi profili appartengano a procedure concorsuali distinte e autonome: esse sono tutte rette dalla stessa *lex specialis*, sono espressione degli stessi criteri di ammissione, delle stesse prove, della stessa struttura valutativa.

Nonostante l'unicità della procedura e della *lex specialis*, il Ministero ha applicato il limite del taglia-idonei alle sole graduatorie approvate nel 2026, esonerando da esso le graduatorie approvate nel 2025 in applicazione dell'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025.

L'unico elemento differenziatore è la data di approvazione della graduatoria di ciascun profilo: **variabile che dipende esclusivamente dall'organizzazione interna dell'Amministrazione e che non ha alcuna rilevanza giuridica nella posizione sostanziale dei candidati.**

2.c.2. - L'applicazione di discipline diverse a candidati dello stesso bando viola la *par condicio*.

Il principio di *par condicio* impone che tutti i partecipanti alla stessa procedura concorsuale siano sottoposti alle medesime regole, senza possibilità per l'Amministrazione di applicare discipline diverse ai candidati del medesimo bando.

In particolare, le regole contenute in un bando di gara pubblica hanno portata vincolante e ad esse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle medesime, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, sia a garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa che, per conseguenza, a tutela della *par condicio* dei concorrenti.

La *par condicio*, con i valori costituzionali a garanzia dei quali è posta, assicura che **conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice**, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, **mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti**.

Nel caso di specie questa prevedibilità è stata radicalmente compromessa: il candidato che ha partecipato al profilo per cui si controverte non poteva ragionevolmente prevedere, al momento della presentazione della domanda e al momento dello svolgimento della prova, che l'approvazione della propria graduatoria sarebbe avvenuta nel 2026 e quindi in un regime normativo (il taglia-idonei) radicalmente diverso da quello applicabile ai candidati dei profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2025.

2.c.3. - La *par condicio* si estende alle conseguenze della graduatoria, non soltanto alla fase valutativa.

Il T.A.R. Lazio, Sez. I, n° 2911/2019, ha espressamente affermato che la *par condicio* e l'autovincolo dell'Amministrazione devono operare non solo nella fase valutativa, **ma anche in quella delle conseguenze della graduatoria**, inclusa la definizione delle regole di accesso alle sedi e alle assunzioni per scorrimento.

Un'interpretazione restrittiva del principio di parità che lo circoscriva alla sola fase delle prove svuoterebbe di contenuto l'intero sistema di garanzie offerto dalla *lex specialis*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 275/2020, ha ribadito che la regola del divieto di modifiche retroattive in corso di procedura concorsuale è “*espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'Amministrazione e di parità di trattamento dei candidati*», e che l'applicazione di discipline diverse ai partecipanti alla stessa selezione genera «il concreto rischio che possano

esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri, senza che la deroga alla regola generale appaia sorretta da alcuna ragione”.

2.d. - Il contenuto del bando non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in funzione della data di approvazione della graduatoria.

Un elemento di particolare rilievo giuridico è che il bando del 18/07/2024 non contiene alcuna clausola che introduca, anche solo implicitamente, una distinzione di disciplina applicabile in funzione della data di approvazione della graduatoria.

L’art. 9 del bando si limita a prevedere che le graduatorie siano approvate e pubblicate sul sito del Ministero della Difesa, con valore di notifica a tutti gli effetti; non vi è traccia - né poteva esservi - di una disposizione che stabilisca che i candidati la cui graduatoria sia approvata prima di una certa data siano esenti dal taglia-idonei, mentre i candidati la cui graduatoria sia approvata dopo quella stessa data siano soggetti al limite.

Il bando non prevede, pertanto, né espressamente né implicitamente, l’applicazione di discipline diverse ai diversi profili concorsuali in funzione di variabili estrinseche alla procedura.

L’Amministrazione, nel differenziare il trattamento dei candidati in base alla data di approvazione della graduatoria, ha introdotto - in via unilaterale e senza rettifica formale del bando - una regola nuova e non prevista dalla *lex specialis*, in violazione del principio secondo cui il contenuto del bando ha carattere vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti e per la Commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale, e secondo cui eventuali modifiche o integrazioni del bando devono essere adottate con le stesse modalità previste per la sua pubblicità.

Non può al riguardo invocarsi la sopravvenienza normativa dell’art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025: come già esposto nel motivo precedente, la norma sopravvenuta non ha effetti innovatori sulla *lex specialis* già cristallizzata, se non nella misura in cui essa esplicitamente preveda l’applicabilità immediata alle procedure in corso.

2.e. - La violazione dell’art. 97 Cost.: imparzialità, buon andamento e parità di accesso agli uffici pubblici.

Il principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. impone che l'azione amministrativa sia retta da criteri uniformi, non discriminatori e prevedibili.

L'applicazione differenziata del taglia idonei all'interno della stessa procedura concorsuale viola frontalmente questo principio: candidati che hanno presentato domanda per lo stesso bando, hanno sostenuto la stessa prova con gli stessi criteri di valutazione, si ritrovano soggetti a regole radicalmente diverse nella fase finale della procedura - l'approvazione della graduatoria e la formazione dell'elenco degli idonei - per effetto di una variabile (la data di approvazione della graduatoria) che dipende esclusivamente dall'organizzazione interna dell'Amministrazione.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n° 275/2020, l'applicazione di discipline diverse a partecipanti alla stessa procedura crea *“il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri, senza che la deroga alla regola generale appaia sorretta da alcuna ragione”*: **esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie.**

È innegabile che coloro (più fortunati) che si sono trovati nei profili le cui graduatorie sono state pubblicate ante 2026 non hanno subito l'applicazione della norma taglia idonei; coloro che (più sfortunati) come i ricorrenti si sono trovati nei profili le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 2026 non rientrano in graduatoria per effetto dell'illegittima applicazione della norma qui censurata.

In tale contesto **non vi è alcuna differenza sostanziale tra la posizione giuridica del candidato al profilo la cui graduatoria è stata approvata nel 2025 e quella del candidato al profilo la cui graduatoria è stata approvata nel 2026.**

Entrambi hanno partecipato allo stesso concorso, superato le stesse prove, conseguito punteggi meritevoli di inserimento in graduatoria.

Il principio del buon andamento impone, altresì, che l'Amministrazione adotti le misure organizzative necessarie a garantire l'uniformità di trattamento all'interno della stessa procedura.

Il mancato rispetto di tale obbligo organizzativo - che si è tradotto nel colposo ritardo delle sottocommissioni dei profili in questione di concludere i propri lavori entro il 2025 - non può ricadere a danno dei candidati.

2.e. - La disparità di trattamento come sintomo dell'eccesso di potere.

Nel caso di specie, la disparità di trattamento è: **strutturale**, perché interessa sistematicamente tutti i candidati delle graduatorie approvate nel 2026 rispetto a tutti i candidati delle graduatorie approvate nel 2025; **ingiustificata**, perché non trova fondamento in alcuna differenza sostanziale nelle posizioni giuridiche dei candidati, né in alcuna scelta discrezionale motivata dell'Amministrazione; **irrimediabile**, perché una volta pubblicata la graduatoria con il taglia idonei applicato, i candidati esclusi non possono recuperare la loro posizione di idonei se non con l'intervento del Giudice Amministrativo.

La contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa è poi evidente: lo stesso Ministero che ha ritenuto doverosa la sospensione del taglia-idonei per le graduatorie del 2025, applicando correttamente la ratio dell'art. 4, comma 9, del D.L. n° 25/2025, ha poi reintrodotta il medesimo limite per le graduatorie del 2026, pur trattandosi dello stesso bando, degli stessi candidati, della stessa procedura.

2.f. - Il difetto assoluto di motivazione.

Gli atti di approvazione delle graduatorie relative ai profili il cui taglia idonei è stato applicato non recano alcuna motivazione in ordine alla scelta di differenziare la disciplina applicabile rispetto alle graduatorie dei profili approvati nel 2025.

Tale omissione motivazionale è di per sé causa di illegittimità dell'atto, in quanto l'Amministrazione ha operato una scelta differenziatrice rispetto alla propria precedente condotta senza esplicitarne la ragione, violando il dovere di motivazione imposto dall'art. 3, della L. n° 241/1990 e i principi di coerenza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Ne discende che per tutti i motivi sopra esposti, il decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui ha applicato il limite del 20% degli idonei è illegittimo e deve essere annullato.

3. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30/03/2001, N° 165 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

3.a. - Trattamento differenziato di candidati in posizione identica: l'irrilevanza della variabile "data di approvazione" ai fini della posizione sostanziale dei candidati.

La data di approvazione della graduatoria di un singolo profilo concorsuale è una variabile che dipende esclusivamente:

- dalla numerosità dei candidati iscritti a quel profilo;
- dalla velocità di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione competente;
- dalle eventuali difficoltà organizzative o logistiche interne all'Amministrazione;
- dal calendario delle sessioni di esame fissato per quel profilo.

Nessuna di queste variabili è in alcun modo riferibile alla condotta, al merito o alla posizione giuridica dei candidati.

Il candidato che ha partecipato al profilo per cui si controverte non poteva sapere, al momento della presentazione della domanda o dello svolgimento della prova, che la propria graduatoria sarebbe stata approvata nel 2026 piuttosto che nel 2025, né avrebbe potuto in alcun modo incidere su tale circostanza.

Egli ha fatto tutto ciò che la *lex specialis* richiedeva.

3.b. - La violazione del principio di parità di trattamento.

3.b.1. - Il divieto di discriminazioni palesi e dissimulate.

Nel caso di specie, la discriminazione è sì formalmente fondata su un criterio apparentemente neutro (la data di approvazione della graduatoria), ma produce effetti concretamente identici a una discriminazione diretta tra candidati dello stesso bando: i candidati ai profili "veloci" (approvati nel 2025) ottengono lo status di idonei non vincitori e rimangono in graduatoria per eventuali scorrimenti; i candidati ai profili "lenti" (approvati nel 2026) vengono tagliati fuori dalla graduatoria, pur avendo superato le stesse prove con gli stessi criteri, per effetto di una variabile - la colpevole lentezza burocratica della sottocommissione - che non ha alcun fondamento nella loro posizione di merito.

3.b.2. - La parità di trattamento nell'ambito delle procedure concorsuali.

La giurisprudenza è granitica nel ritenere che il principio di parità di trattamento imponga che la procedura di raffronto rispetti, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di

trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità.

La procedura deve svolgersi nel rispetto delle regole procedurali e dei requisiti fondamentali inizialmente stabiliti, e qualunque difformità rispetto a tali regole si traduce in una violazione del principio di parità.

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n° 3062/2021) ha espressamente censurato, in sede di concorso pubblico, la violazione dei principi cardine in materia di pubblici concorsi - *“violazione del principio del rispetto della collocazione in graduatoria, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta”* - quando le disposizioni applicative comportino un risultato discriminatorio nei confronti di candidati della medesima selezione.

Il T.A.R. Puglia - Lecce (Sez. II, n° 2019/2017) ha annullato atti concorsuali per *“disparità di trattamento tra coloro che devono fare la prova selettiva e coloro che ne sono esentati”*, entrambi partecipanti allo stesso concorso come precari, in quanto questa differenza non trovava giustificazione nel bando o in una norma cogente di carattere speciale.

Il principio ivi affermato è direttamente trasponibile al caso di specie: la distinzione tra candidati del medesimo bando soggetti al taglia-idonei e candidati del medesimo bando esonerati da esso non trova fondamento né nella *lex specialis* né in un’inequivoca norma cogente applicabile alle procedure in corso.

3.c. - L’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

3.c.1. - L’ingiustizia manifesta come figura autonoma.

L’ingiustizia manifesta si configura quando l’atto amministrativo risulta gravemente iniquo o irragionevole rispetto alle circostanze del caso concreto, producendo un risultato che, valutato nella sua concretezza, appare incompatibile con i principi di giustizia sostanziale che devono sempre presiedere all’esercizio del potere pubblico.

Nel caso di specie, l’ingiustizia manifesta è evidente: un candidato che ha dimostrato il proprio merito superando la prova con il punteggio necessario viene escluso dalla graduatoria non per carenza di merito, non per vizi della propria domanda, non per violazione di alcuna

regola del bando, ma esclusivamente perché la sottocommissione che ha corretto i suoi elaborati ha concluso i propri lavori nel 2026 anziché nel 2025.

Questo risultato è, *ictu oculi*, manifestamente ingiusto: non vi è dubbio che è proprio l'Amministrazione, con i propri tempi organizzativi interni, ad aver determinato la posizione deteriore del ricorrente, senza che egli abbia avuto la benché minima colpa o possibilità di incidere sulla variabile determinante.

3.c.2. - L'illogicità e l'irragionevolezza manifesta.

Il vizio di illogicità manifesta ricorre quando l'Amministrazione adotta una scelta che non trova alcuna logica interna nell'esercizio del potere, producendo un risultato incompatibile con le premesse dell'azione amministrativa stessa.

Nel caso di specie, **l'illogicità è strutturale**: il medesimo Ministero che ha ritenuto doverosa la sospensione del taglia-idonei per i profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2025 e ha poi applicato il taglia-idonei ai profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2026.

Il risultato è che l'Amministrazione ha perseguito, per la stessa procedura, obiettivi opposti: ampliare la platea degli idonei per alcune graduatorie e ridurla per altre.

La ragionevolezza (qui violata) impone un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti.

Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha operato alcuna ponderazione: ha applicato meccanicamente la data di approvazione come criterio dirimente, senza valutare le conseguenze di questo approccio sulla posizione dei candidati e senza considerare che una soluzione alternativa - **l'approvazione di tutte le graduatorie entro il 2025, oppure l'applicazione uniforme della sospensione** - era disponibile e avrebbe comportato un minor sacrificio per gli interessi dei candidati ricorrenti.

3.c.3. - La contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa.

La contraddittorietà si configura quando l'Amministrazione adotta provvedimenti tra loro incompatibili, nell'ambito della stessa procedura o in procedimenti analoghi, senza che questa

difformità trovi giustificazione in una sopravvenienza normativa chiara o in una modifica delle circostanze di fatto.

La contraddittorietà del comportamento del Ministero è *ictu oculi* rilevante: all'interno della stessa procedura concorsuale, le graduatorie dei profili FT35, FT37, FS41, FT45, FT47, FT48, FT49, FT50, FT51, FT52, FT53, FT54, FT55 sono state approvate con applicazione di discipline diverse, in ragione di un fattore (la data di approvazione) che non ha alcun fondamento nel bando.

La contraddittorietà dell'azione è ancora più evidente se si considera che la stessa Commissione esaminatrice - che ha redatto le graduatorie per tutti i profili - ha applicato criteri radicalmente diversi nella fase di determinazione del numero degli idonei, pur valutando candidati dello stesso bando con gli stessi criteri di merito.

3.c.4. - Il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria con applicazione del taglia-idonei è affetto da un radicale difetto di motivazione: non contiene alcuna spiegazione della scelta di applicare il limite del 20% a questo profilo e non ad altri profili del medesimo bando.

Il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito dall'art. 3 della L. n° 241/1990, impone che il provvedimento dia conto delle ragioni giuridiche e di fatto che lo sorreggono.

Quando l'Amministrazione adotta una scelta differenziatrice rispetto alla propria precedente condotta - applicando una regola diversa a candidati dello stesso bando - l'obbligo di motivazione si intensifica, in quanto il provvedimento deve esplicitare l'apprezzamento, anche sul piano comparativo, in merito al sacrificio imposto al privato.

Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione della scelta di differenziare il trattamento tra i profili; questa omissione è di per sé causa di illegittimità degli atti gravati.

Il difetto di istruttoria si manifesta nella mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle conseguenze della propria scelta organizzativa sulla posizione dei candidati: essa non ha considerato che approvare le graduatorie in anni diversi avrebbe prodotto esiti radicalmente

diversi per candidati dello stesso bando, né ha adottato misure compensative per rimediare a questa disparità.

3.c.5. - La violazione del principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità impone all'Amministrazione di adottare la soluzione migliore, idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi presenti, garantendo che il sacrificio imposto sia strettamente necessario e giustificato dal pubblico interesse.

Nel caso di specie, l'applicazione del taglia-idonei alla graduatoria dei ricorrenti non supera il test di proporzionalità sotto nessuno dei suoi tre profili: **idoneità**: la misura non è idonea al raggiungimento dello scopo del taglia idonei - razionalizzare la gestione delle graduatorie - poiché, applicata a una sola parte dei profili del medesimo bando, non garantisce alcun effetto sistematico di razionalizzazione, bensì produce esclusivamente una disparità di trattamento all'interno della stessa procedura; **necessità**: la misura non è necessaria, in quanto l'alternativa di approvare tutte le graduatorie entro il 2025 - o, in subordine, di applicare uniformemente la sospensione del taglia idonei - era disponibile e avrebbe raggiunto il medesimo risultato senza alcun sacrificio discriminatorio per i candidati; **proporzionalità in senso stretto**: la misura è sproporzionata perché il sacrificio imposto ai ricorrenti - l'esclusione dalla graduatoria nonostante il superamento della prova - non è proporzionato a nessun vantaggio pubblico apprezzabile, costituendo esclusivamente il riflesso di un'inefficienza organizzativa interna all'Amministrazione.

3.d. - Il raffronto improprio: la data di approvazione della graduatoria non è un criterio di distinzione giuridicamente ammissibile.

La giurisprudenza ha chiarito che la disparità di trattamento invocata deve fondarsi su un valido *tertium comparationis*, ossia su situazioni giuridicamente identiche o sostanzialmente assimilabili.

Nel caso di specie, il *tertium comparationis* è palese e incontrovertibile: i candidati degli altri profili concorsuali del medesimo bando, la cui graduatoria è stata approvata nel 2025.

Essi si trovano nella stessa identica posizione dei ricorrenti - stessa *lex specialis*, stessi requisiti di ammissione, stessa prova, stessi criteri di valutazione - e hanno ricevuto un trattamento radicalmente diverso.

Ciò che distingue le due categorie - la data di approvazione della graduatoria - non è un criterio giuridicamente ammissibile di distinzione nel contesto di una procedura concorsuale unitaria; inoltre, non è un requisito di merito, non è un elemento della posizione giuridica sostanziale dei candidati, non è una variabile prevista dal bando.

È, al contrario, una variabile accidentale, dipendente esclusivamente dall'organizzazione interna dell'Amministrazione.

Un simile criterio non può mai giustificare un trattamento differenziato che incide sulla posizione giuridica sostanziale dei candidati ricorrenti, sul loro *status* di idonei e sulla loro permanenza in graduatoria.

Ne discende l'illegittimità degli atti gravati.

4. - SOTTO DIVERSO E AUTONOMO PROFILO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO* TRA I CONCORRENTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 30/03/2001, N° 165 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 12 DEL D.P.R. 09/05/1994, N° 487 - ECCESSO DI POTERE PER ALTERAZIONE DELLA PARITÀ DI CONDIZIONI TRA I CANDIDATI DELLA MEDESIMA PROCEDURA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

4.a. - Il principio (violato) della *par condicio* tra i concorrenti.

Il presente motivo costituisce una censura autonoma rispetto a quelle precedenti; esso attinge specificamente alla categoria tecnica della *par condicio* tra i concorrenti, categoria che, pur radicandosi nei medesimi principi costituzionali, ha nella giurisprudenza amministrativa una propria autonoma elaborazione, con caratteristiche, presupposti e modalità di accertamento che la distinguono nettamente dalle generali categorie della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.

La *par condicio* tra i concorrenti è un istituto che presidia la fase dinamica del concorso, ossia le condizioni concrete in cui esso si svolge: non si limita a imporre che le regole siano le stesse per tutti *a priori*, ma esige che le condizioni di svolgimento della gara selettiva siano tali da non alterare - nemmeno in forma dissimulata - la posizione di partenza e di arrivo dei candidati.

Essa costituisce, in sintesi, il riflesso procedurale e operativo del principio di uguaglianza nel contesto specifico del concorso pubblico.

Nel caso di specie, **la *par condicio* è stata violata** non nella fase di svolgimento della prova, bensì **nella fase immediatamente successiva** - quella di formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie - **attraverso l'applicazione di una disciplina radicalmente diversa ai candidati dello stesso bando in ragione della sola data di approvazione della loro graduatoria.**

4.b. - Gli effetti della violazione della *par condicio*: l'illegittimità degli atti concorsuali.

4.b.1. - La violazione della *par condicio* come causa autonoma di illegittimità.

La violazione del principio di *par condicio* integra un vizio autonomo degli atti concorsuali, che si aggiunge e si cumula ai vizi denunciati nei motivi precedenti, producendo la medesima conseguenza giuridica: l'illegittimità del decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui esclude i candidati idonei per effetto del taglia-idonei applicato ai soli profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2026.

Nel caso di specie, lo scostamento non è veniale né marginale: si traduce nell'esclusione *tout court* dalla graduatoria degli idonei, il che è lo scostamento più radicale e definitivo immaginabile.

4.b.2. - Il rimedio: l'annullamento della parte illegittima della graduatoria con reintegrazione degli idonei esclusi.

Nel caso di specie, a differenza delle fattispecie che richiedono la riedizione *ab initio* dell'intera procedura (tipicamente le violazioni dell'anonimato in fase di correzione), il rimedio appropriato è più circoscritto e non comporta la ripetizione della prova: esso consiste nell'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui ha applicato il taglia-idonei e nell'ordine di riformulare la graduatoria includendo gli idonei illegittimamente esclusi.

Questo rimedio è compatibile con il principio di proporzionalità, in quanto il vizio non riguarda la fase di svolgimento e correzione delle prove - che si è svolta nel pieno rispetto della *par condicio* - ma esclusivamente la fase di formazione della graduatoria, che può essere corretta senza necessità di ripetere le prove.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, n° 6005/2007) ha affermato che “*l’esigenza primaria è quella di ripristinare la legalità violata, esigenza rispetto alla quale non è configurabile alcuna violazione della par condicio, essendo anzi quest’ultima assicurata in primo luogo da un rigoroso rispetto della norme di legge e di regolamento*”.

Il ripristino della legalità, nel caso di specie, si attua esclusivamente attraverso l’annullamento della graduatoria nella parte viziata e la sua riformulazione senza applicazione della norma taglia idonei.

Per tali ragioni gli atti predisposti dall’Amministrazione resistente sono illegittimi e devono essere annullati, previa sospensione dell’efficacia.

5. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 678 E 1014, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 15/03/2010, N° 66 (CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE - DI SEGUITO C.O.M.) - VIOLAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA DEL 50% A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI - SVUOTAMENTO DELLA QUOTA RISERVATA PER EFFETTO ILLEGITTIMO DEL TAGLIA IDONEI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il presente motivo costituisce una censura autonoma, ulteriore e autosufficiente rispetto a quelli sviluppati precedentemente e trova il proprio fondamento in un profilo di illegittimità che si aggiunge e si cumula a tutti gli altri: lo svuotamento, per effetto dell’applicazione illegittima del meccanismo del taglia idonei alle graduatorie approvate nel 2026, della riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate, sancita dall’art. 1014, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15/03/2010, n° 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), come estesa dall’art. 678, comma 9, del medesimo D.Lgs. agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

La riserva in questione non è una previsione facoltativa del bando, né una misura di favore rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione: è una norma di Legge cogente, inderogabile e di applicazione automatica, che presidia un interesse pubblico qualificato - quello di favorire il

reinserimento nel mondo del lavoro civile del personale militare volontario che ha concluso la propria ferma senza demerito - e che, nel caso di specie, è stata concretamente svuotata per effetto della riduzione della platea degli idonei applicata in sede di approvazione delle graduatorie.

I ricorrenti sono in possesso del titolo di riserva valutabile secondo le previsioni del bando per cui si controverte.

5.a. - Il quadro normativo di riferimento: la riserva del 50% per il Ministero della Difesa.

5.a.1. - Il fondamento legislativo: artt. 1014 e 678 D.Lgs. n° 66/2010.

L'art. 1014 del D.Lgs. n° 66/2010 - espressamente richiamato nel bando del 18/07/2024 fra le norme “viste” in premessa - disciplina le riserve obbligatorie di posti nel pubblico impiego a favore dei militari volontari delle Forze Armate.

Al comma 1, la norma prevede una riserva articolata su tre livelli proporzionali alla specificità del rapporto di servizio con il Ministero della Difesa:

- lett. a): il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001;

- lett. b): il 20% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

- lett. c): il 50% dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della Difesa.

L'art. 678, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 66/2010 estende l'applicabilità di tutte le riserve previste dall'art. 1014 “*anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta*”.

La platea dei beneficiari della riserva nel concorso *de quo* comprende pertanto: i volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio permanente, gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

Il bando per cui si controverte ha correttamente recepito questa disciplina, prevedendo all'art. 1, comma 1, che il 50% dei posti è riservato a tale personale “*ove in possesso dei requisiti previsti dal bando*”.

5.a.2. - Il meccanismo di cumulo delle frazioni di riserva non utilizzate.

L'art. 1014, comma 4, disciplina il meccanismo di salvaguardia della riserva nei casi in cui essa non possa operare integralmente o parzialmente: *“se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”*.

Questo meccanismo di cumulo presuppone, tuttavia, che la mancata operatività della riserva dipenda dall'assenza di candidati idonei appartenenti alle categorie riservatarie, ovvero da impossibilità matematica (frazioni di posto).

Esso non è applicabile - né può essere invocato a giustificazione - quando la mancata operatività della riserva dipende non dall'assenza di idonei riservatari, bensì dalla loro eliminazione dalla graduatoria per effetto del taglia-idonei: in tal caso, non si tratta di assenza di aventi titolo, ma di un atto dell'Amministrazione che li ha artificialmente espunti dalla graduatoria, determinando uno svuotamento della riserva che non trova alcuna base normativa.

5.b. - La natura cogente e inderogabile della riserva: la norma opera automaticamente, anche in silenzio del bando.

5.b.1. - Il principio di eterointegrazione automatica del bando.

La giurisprudenza amministrativa, in modo costante e unanime, ha affermato che le riserve di posti stabilite da norme di legge cogente operano automaticamente e si applicano anche se il bando di concorso non le ha espressamente previste o le ha omesse.

Il T.A.R. Puglia - Lecce (Sez. II, n° 1882/2013) ha chiarito in termini perentori che *“la riserva di posti nei concorsi pubblici stabilita da norme di carattere cogente in favore di determinate categorie di soggetti opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista”*.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, n° 11210/2023) ha ribadito il medesimo principio, affermando che *“in ogni caso anche qualora non fosse stato espressamente previsto dal bando ciò non rileverebbe essendo l'applicazione della riserva un obbligo conseguente alla legge”*.

Questa duplice convergenza giurisprudenziale stabilisce un principio di diritto chiaro e consolidato: la riserva del 50% a favore dei militari volontari ex art. 1014, co. 1, lett. c), D.Lgs. n° 66/2010 è una norma cogente che non conosce deroghe, che l'Amministrazione non può disattendere, e che si applica automaticamente per effetto di eterointegrazione della *lex specialis* concorsuale.

5.b.2. - La riserva obbligatoria non può essere compressa o svuotata da atti dell'Amministrazione.

Il carattere cogente e inderogabile della riserva implica non soltanto che essa non possa essere omessa dal bando, ma anche che essa non possa essere compressa o svuotata da successivi provvedimenti dell'Amministrazione adottati nel corso della procedura.

Un atto dell'Amministrazione che, in sede di approvazione della graduatoria, riduca artificialmente il numero degli idonei ammessi alla graduatoria stessa - determinando per ciò solo la mancata operatività della riserva a favore di candidati militari volontari che avevano superato la soglia minima di idoneità - viola la norma cogente, esattamente come se avesse omesso la riserva *ab origine*.

Il T.A.R. Lazio - Roma (Sez. III, n° 10762/2013) ha censurato la mancata applicazione della riserva militare affermando che “*il mancato riconoscimento della riserva è avvenuto in aperta violazione dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010*” e che “*l'omessa attestazione dei posti riservati ai militari congedati senza demerito nell'avviso di ricerca è in violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento*”.

5.c. - Lo svuotamento della quota riservata per effetto del taglia-idonei: il meccanismo lesivo.

5.c.1. - Il funzionamento normale della riserva: la riserva opera sulla platea degli idonei.

Per comprendere il meccanismo lesivo, è necessario chiarire come funziona la riserva del 50% nei concorsi per il personale civile del Ministero della Difesa.

La riserva non opera sulla platea dei candidati che si presentano alle prove, ma sulla platea degli idonei che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo richiesto, all'interno della quale si individuano coloro che appartengono alle categorie riservatarie.

Il funzionamento corretto è il seguente:

- si effettua la prova scritta con la soglia minima di 21/30;
- si forma la graduatoria di merito di tutti i candidati che hanno superato la soglia, ossia gli idonei;
- nell'ambito della graduatoria di merito, si applicano le riserve di Legge: il 50% dei posti è assegnato ai candidati idonei appartenenti alle categorie militari riservatarie, secondo l'ordine di graduatoria all'interno della sottograduatoria riservata;
- il restante 50% è assegnato ai candidati idonei non riservatari, secondo l'ordine di graduatoria generale;
- se la riserva non può operare integralmente per mancanza di idonei riservatari, i posti non coperti sono attribuiti ai candidati non riservatari e le frazioni si cumulano ai successivi concorsi.

Questo meccanismo presuppone che la graduatoria degli idonei rifletta tutti i candidati che hanno superato la soglia minima; solo una graduatoria completa - che includa tutti gli idonei - consente alla riserva di funzionare come previsto dalla Legge.

5.c.2. - Il meccanismo distorto del taglia-idonei: la platea degli idonei artificialmente ridotta.

Il taglia-idonei, nella sua applicazione alle graduatorie approvate nel 2026, introduce una distorsione radicale: la graduatoria non include tutti i candidati che hanno superato la soglia di 21/30, ma soltanto il 20% dei candidati con il punteggio più alto che potrebbe corrispondere, nei profili con maggiore numero di candidati, a qualche centinaio di idonei su migliaia che avrebbero avuto titolo all'inserimento in graduatoria.

L'effetto sulla riserva è devastante:

- **primo scenario (il più grave)**: un candidato militare volontario, in possesso di tutti i requisiti ex art. 1014, comma 1, lett. c), ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di 21/30, ma non rientra nel 20% dei punteggi più alti; egli viene espunto dalla graduatoria. Di conseguenza, il suo titolo di riserva non può operare, perché non è neppure inserito nella graduatoria degli idonei. La riserva del 50% è svuotata non per assenza di aventi titolo, ma per eliminazione artificiale di aventi titolo dalla graduatoria;

- **secondo scenario (anch'esso lesivo)**: anche un candidato militare che rientra nel 20% dei punteggi più alti subisce un pregiudizio indiretto: la riserva, che avrebbe dovuto operare sull'intera platea degli idonei (inclusendo tutti coloro che hanno superato il 21/30), opera su una platea artificialmente ristretta. La "sottograduatoria" riservata risulta numericamente ridotta rispetto a quanto previsto dalla Legge, con conseguente riduzione quantitativa delle assunzioni riservatarie.

In entrambi i casi, il risultato è identico: **lo svuotamento parziale o totale della quota riservata, in violazione dell'art. 1014, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 66/2010.**

5.c.3. - L'incompatibilità strutturale tra taglia idonei e riserve obbligatorie di Legge.

La dottrina e la prassi amministrativa hanno posto in luce l'incompatibilità strutturale tra il meccanismo del taglia-idonei e le riserve obbligatorie di Legge, che invece presuppongono una graduatoria completa degli idonei su cui poi applicare le percentuali di riserva.

Il T.A.R. Campania - Napoli (Sez. IV, n° 782/2025) ha affrontato un caso analogo - la riduzione della graduatoria ai soli vincitori in numero equivalente ai posti oggetto di concorso - e ha chiarito che la tesi secondo cui la riserva non si applica perché non vi è graduatoria degli idonei "**non trova conforto nella giurisprudenza che ha autorevolmente interpretato il dato normativo**", ribadendo la "**piena applicabilità**" delle riserve obbligatorie ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n° 66/2010 anche in tali casi.

Il principio affermato dal T.A.R. Campania è applicabile a *fortiori* nel caso di specie: se la riserva è pienamente applicabile anche quando la graduatoria è limitata ai soli vincitori, a *fortiori* essa è pienamente applicabile quando la graduatoria è limitata al 20% dei punteggi più alti.

L'Amministrazione non può invocare il meccanismo del taglia-idonei per sottrarsi all'obbligo cogente di applicare la riserva del 50% a favore dei militari volontari.

5.d. - La violazione dell'art. 1014 D.Lgs. n. 66/2010 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

La previsione della riserva del 50% per il personale civile del Ministero della Difesa non è una mera misura di favore corporativo: essa risponde a una precisa *ratio* di ragionevolezza legislativa, consistente nell'incentivare il reclutamento di personale militare volontario attraverso la garanzia di concrete prospettive di reinserimento nel mondo del lavoro civile al termine della ferma.

Questo interesse legislativamente protetto è vanificato dall'applicazione del taglia-idonei: i candidati militari volontari che hanno superato la prova scritta e hanno dimostrato il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando sono esclusi dalla graduatoria non per mancanza di merito, ma per effetto di un meccanismo organizzativo che non tiene in alcun conto il loro titolo di riserva legale.

Il Legislatore ha voluto garantire loro il 50% dei posti: l'Amministrazione, attraverso l'applicazione del taglia-idonei, riduce concretamente tale quota al di sotto della soglia legale, in violazione dell'art. 1014, co. 1, lett. c), e degli artt. 3 e 97 Cost.

In tale contesto, l'art. 3 Cost. è violato sotto un duplice profilo.

Primo profilo: i candidati militari volontari appartengono a una categoria che il Legislatore ha voluto tutelare con una riserva del 50% dei posti. L'applicazione del taglia-idonei riduce il numero degli idonei in graduatoria in modo radicalmente uguale per tutti i candidati, senza distinguere tra riservatari e non riservatari. Questo trattamento formalmente uguale produce però un effetto sostanzialmente discriminatorio a danno dei riservatari: la riserva legale del 50% viene *de facto* compressa, poiché la sua operatività dipende dall'ampiezza della platea degli idonei, che il taglia-idonei riduce artificialmente.

Secondo profilo: i candidati militari volontari partecipanti ai profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2025 - per i quali il taglia-idonei non è stato applicato - beneficiano della piena operatività della riserva del 50%. I candidati militari volontari partecipanti ai profili la cui graduatoria è stata approvata nel 2026 - per i quali il taglia-idonei è stato applicato - subiscono la compressione della riserva del 50%. Questa disparità di trattamento tra due categorie di candidati riservatari che appartengono alla stessa classe normativa - i militari volontari ex art. 1014, comma 1, lett. c) - partecipanti al medesimo bando concorsuale è priva di qualsiasi giustificazione razionale, non trovando alcun fondamento nella *lex specialis* né in alcuna norma di Legge.

L'art. 97 Cost. impone che l'azione amministrativa sia imparziale e ispirata al buon andamento. Il buon andamento richiede che l'Amministrazione garantisca la piena operatività delle riserve obbligatorie di Legge.

Il T.A.R. Lazio-Roma (Sez. I quater, n° 10479/2016), nella sua analisi dell'applicazione delle riserve militari ex art. 1014, ha censurato la violazione dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, irragionevolezza, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà, nonché l'eccesso di potere - ingiustizia manifesta - arbitrarietà - carenza di istruttoria come autonomi vizi dell'azione amministrativa quando essa si discosti dagli obblighi di riserva previsti dalla Legge.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, n° 4051/2018), in una fattispecie analoga concernente la riserva di posti del Ministero della Difesa ex art. 656 D.Lgs. n° 66/2010, ha ulteriormente precisato che l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo adeguato ogni scelta che incida sulle percentuali di riserva previste dalla Legge, e che la carenza di motivazione in ordine alla decisione di modificare le condizioni di operatività della riserva integra un autonomo vizio di eccesso di potere.

5.e. - La contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa: la riserva prevista nel bando e poi svuotata in sede di graduatoria.

Come detto il bando del 18/07/2024, all'art. 1, comma 1, ha espressamente previsto la riserva del 50% dei posti a favore dei militari volontari.

Anche in questo caso, tale previsione costituisce un autovincolo dell'Amministrazione: avendo espressamente previsto la riserva del 50%, il Ministero della Difesa si è obbligato - in aggiunta all'obbligo già sancito dalla Legge - a garantire l'operatività della riserva nell'intera procedura concorsuale, inclusa la fase di formazione della graduatoria.

L'applicazione del taglia-idonei alle graduatorie approvate nel 2026 determina una contraddizione intrinseca tra due parti della medesima procedura concorsuale: il bando prevede espressamente la riserva del 50%, garantendo ai candidati militari volontari che il 50% dei posti sarà loro riservato se risulteranno idonei; la graduatoria approvata nel 2026 applica il taglia idonei, riducendo artificialmente la platea degli idonei e rendendo impossibile - o comunque riducendo significativamente - l'operatività della riserva.

Questa contraddizione configura un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa: l'Amministrazione, con il medesimo procedimento concorsuale, ha

promesso ai candidati militari volontari una riserva del 50% e poi, con il taglia-idonei, ha rimosso le condizioni di operatività della medesima riserva.

La contraddittorietà è ancora più grave perché è interna a un unico procedimento amministrativo, e non deriva da un mutamento di norme sopravvenute che l'Amministrazione avrebbe potuto non prevedere.

5.f. - L'ingiustizia manifesta: il candidato militare volontario idoneo escluso per effetto di una norma organizzativa.

Nel caso di specie, l'ingiustizia manifesta si manifesta in modo eclatante: un candidato che è militare volontario delle Forze armate, che ha superato la prova scritta con un punteggio sufficiente (22 o 24 su 30), che ha espressamente dichiarato in domanda il possesso del titolo di riserva, e che aveva quindi una aspettativa legittima e normativamente fondata di rientrare nella quota riservata del 50% dei posti, **viene escluso dalla graduatoria per il solo fatto che il suo punteggio non rientra nel 20% dei punteggi più alti.**

Il paradosso è evidente: **la Legge gli garantisce il 50% dei posti in ragione del suo status di militare volontario; il taglia-idonei lo esclude dalla graduatoria eliminando il presupposto stesso dell'operatività della riserva.**

Il candidato non può avere accesso ai posti riservati per effetto di un meccanismo che non riguarda il suo merito né il suo status di riservatario, ma esclusivamente il suo posizionamento relativo nella classifica dei punteggi.

Questa situazione è manifestamente ingiusta anche in confronto a un candidato non riservatario che, con lo stesso punteggio (22 o 24 su 30), rientrasse nel 20% grazie a un profilo con minor numero di candidati: egli sarebbe inserito in graduatoria e potenzialmente assunto, mentre il candidato militare volontario - che avrebbe avuto titolo alla riserva del 50% - è escluso.

In tale contesto, la violazione dell'art. 1014, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n° 66/2010 determina l'illegittimità del decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui ha applicato il taglia-idonei ai profili le cui graduatorie sono state approvate nel 2026, con conseguente svuotamento della quota riservata.

Il rimedio appropriato non è la ripetizione delle prove bensì l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria nella parte viziata e l'ordine di riformulare la graduatoria includendo tutti i candidati - come i ricorrenti - che hanno superato la soglia di 21/30, in modo da consentire la piena operatività della riserva del 50% a favore dei militari volontari in conformità all'art. 1014, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 66/2010.

* * * * *

6. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 35, COMMA 5-TER, QUARTO PERIODO, DEL D.LGS. 30/03/2001, N° 165 NELLA PARTE IN CUI CONSENTE, NELLA SUA APPLICAZIONE CONCRETA, UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI CANDIDATI DEL MEDESIMO BANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE UNA CLAUSOLA DI UNIFORMITÀ DI APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL 20% ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA PROCEDURA CONCORSUALE UNITARIA.

Con la presente istanza questa difesa non contesta la legittimità costituzionale *in abstracto* del meccanismo del taglia-idonei introdotto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 22/04/2023, n° 44, convertito nella L. 21/06/2023, n° 74, e riformulato dall'art. 28-ter della L. 10/08/2023, n° 112, di conversione del D.L. 22/06/2023, n° 75.

La questione che si solleva è precisa, circoscritta e specificamente ancorata alla fattispecie concreta: si chiede che il TAR adito sollevi d'ufficio - ovvero accolga l'eccezione di parte - e rimetta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D.Lgs. n° 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale unitaria, consentendo così - nella sua applicazione concreta al concorso indetto con bando del 18/07/2024 - che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato: senza limite del 20% per

i profili le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024 o 2025, con il limite del 20% per i profili le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2026.

Questa disparità non trova alcuna base nella *lex specialis* del concorso, non è stata prevista né anticipata dal bando del 18/07/2024 e non è in alcun modo imputabile al candidato.

Essa è il risultato esclusivo di una lacuna normativa: l'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001 disciplina il taglia-idonei in modo astratto e generale, senza prevedere alcun meccanismo di tutela dell'uniformità di trattamento all'interno di procedure concorsuali unitarie che si articolano su più codici concorsuali e le cui graduatorie vengono approvate in momenti diversi.

Tale lacuna, nel momento in cui il Legislatore introduce una norma transitoria derogatoria - come l'art. 4, comma 9, D.L. 14/03/2025, n° 25, conv. L. 09/05/2025, n° 69 - che sospende il taglia-idonei per le graduatorie approvate in anni determinati, **determina in modo inesorabile una disparità di trattamento tra candidati del medesimo bando, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.**

6.a. - Il quadro normativo rilevante.

6.a.1. - L'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001: il taglia-idonei.

Il vigente testo dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, come risultante dall'art. 28-ter della L. n. 112/2023, stabilisce: *“Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”*.

La norma è applicabile ai concorsi banditi successivamente al 17/08/2023 - data di entrata in vigore della L. n° 112/2023 - come chiarito dal T.A.R. Lazio (Sez. II ter, nn° 6329, 6331, 6362, 6380 del 2024), che ha ribadito che *“le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

6.a.2. - Il successivo comma 5-quater: la sequenza procedurale di applicazione del limite.

Il comma 5-quater dell'art. 35 D.Lgs. n° 165/2001, introdotto dall'art. 3 della L. n° 135/2024, disciplina il momento procedurale di applicazione del limite.

La Commissione deve: elaborare la graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove; applicare i punteggi relativi ai titoli; applicare le precedenza e le preferenze; applicare il limite del 20% su tale ultima elaborazione; applicare le riserve di posti entro il limite del 20% degli idonei; pubblicare contestualmente tutte e tre le graduatorie sul Portale unico del reclutamento.

Questa sequenza rafforza la centralità del momento di approvazione della graduatoria come evento discrezionale: **è in quel momento che il limite del 20% viene applicato e che la platea degli idonei viene definitivamente determinata.**

6.c. - La norma derogatoria: art. 4, comma 9, D.L. n° 25/2025, convertito con L. n° 69/2025.

L'art. 4, comma 9, del D.L. 14/03/2025, n° 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n° 69, stabilisce che “*Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

La *ratio* di questa norma è stata quella di favorire il turnover e consentire un maggiore scorrimento delle graduatorie esistenti, evitando l'indizione di nuovi concorsi.

Tuttavia, il perimetro della norma è determinato dalla data di approvazione della graduatoria: esso esclude dal beneficio le graduatorie approvate nell'anno 2026, ancorché relative a un bando unitario indetto nel 2024 e le cui diverse componenti (i profili concorsuali) si trovino in stadi procedurali diversi al momento dell'entrata in vigore della deroga.

6.b. - La fattispecie concreta: il bando unitario del 18/07/2024 e la disparità di trattamento.

Il bando del 18/07/2024 ha indetto una procedura concorsuale per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'Area degli Assistenti del Ministero della Difesa, ripartite in tredici profili professionali con distinti codici concorsuali (FT35, FT37, FS41, FT45, FT47, FT48, FT49, FT50, FT51, FT52, FT53, FT54, FT55).

La procedura è unitaria: unico il bando, unica la disciplina, unica la commissione esaminatrice (con possibilità di sottocommissioni ex art. 5 del bando), unica la piattaforma di svolgimento delle prove (Formez PA), unica la soglia di idoneità di 21/30.

Dall'interazione tra il taglia-idonei (art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D.Lgs. n° 165/2001) e la norma derogatoria del 2025 (art. 4, comma 9, D.L. n° 25/2025, convertito con L. n° 69/2025) si sviluppa la seguente situazione:

- i candidati dei profili le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 o nel 2025 - ad esempio FT47 (124 posti) e FT53 (100 posti) - godono della piena deroga al taglia-idonei, con la conseguenza che tutti coloro che hanno superato la soglia di 21/30 sono inseriti in graduatoria come idonei e possono aspettare uno scorrimento;

- i candidati dei profili le cui graduatorie sono state approvate nel 2026 - come quella per cui si controverte - sono invece soggetti al pieno rigore del taglia-idonei, con la conseguenza che soltanto il 20% dei posti banditi sono inseriti in graduatoria come idonei, e tutti gli altri candidati che hanno superato la soglia sono esclusi.

Questa disparità non è imputabile né alla diversità dei profili (che sono tutti ugualmente contemplati dal bando unitario), né al merito dei candidati (che hanno affrontato le stesse prove con le stesse regole), né a una scelta dell'Amministrazione (che non ha alcuna discrezionalità sull'anno di approvazione della graduatoria).

È imputabile esclusivamente all'interazione tra la norma astratta del taglia-idonei - che aggancia l'applicazione del limite alla data di approvazione della graduatoria - e la norma derogatoria del 2025 - che stabilisce una soglia temporale (anno 2024 e anno 2025) per la sospensione del limite.

6.c. - I parametri costituzionali violati.

6.c.1. - Violazione dell'art. 3 Cost.: il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

L'art. 3 Cost. vieta il trattamento arbitrariamente differenziato di situazioni omogenee.

La Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che il principio di eguaglianza non impedisce differenziazioni normative, ma esige che esse siano giustificate da ragioni obiettive,

proporzionate e non arbitrarie, e che rispettino il limite della non manifesta irragionevolezza e della uniformità di trattamento tra categorie omogenee.

Nel caso di specie, i candidati dei profili la cui graduatoria è approvata nel 2024/2025 e i candidati dei profili la cui graduatoria è approvata nel 2026 sono categorie omogenee: partecipano al medesimo bando, affrontano le stesse prove, sono soggetti alle stesse regole, devono superare la stessa soglia minima.

L'unica differenza che li separa è l'anno di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato: un dato estrinseco, non imputabile alla volontà o alla capacità del candidato, e non previamente comunicato né prevedibile al momento della scelta del codice concorso di cui all'art. 4, comma 2, del bando.

Questa differenza non è una ragione obiettiva idonea a giustificare un trattamento radicalmente diverso.

Nel caso di specie, la differenza di trattamento non deriva dal fluire del tempo come fattore autonomo di differenziazione delle situazioni, ma dall'effetto combinato di due norme - quella generale del taglia-idonei e quella derogatoria del 2025 - che, interagendo, producono un trattamento differenziato all'interno di un'unica e identica procedura concorsuale, avviata e disciplinata da un unico bando.

Si tratta pertanto di un concreto rischio che può arrecare vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri, senza che la deroga alla regola generale appaia sorretta da alcuna ragione, né da una particolare esigenza di pubblico interesse.

L'irragionevolezza si apprezza con ulteriore evidenza se si considera che **due candidati con identico punteggio (es. 22/30) - uno in un profilo la cui graduatoria è approvata nel 2025, l'altro in un profilo la cui graduatoria è approvata nel 2026 - ricevono un trattamento radicalmente diverso**: il primo è inserito in graduatoria come idoneo senza alcun limite; il secondo, pur avendo conseguito lo stesso risultato nel medesimo bando, può essere espunto dalla graduatoria per effetto del taglia-idonei, se il suo punteggio non rientra nel 20% dei più alti.

6.c.2. - Violazione dell'art. 97 Cost.: il principio del buon andamento, dell'imparzialità e del concorso pubblico.

L'art. 97, comma 4, Cost. stabilisce che *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

Nel caso di specie, il principio del concorso pubblico è violato nel suo nucleo essenziale: la procedura comparativa che dovrebbe selezionare i migliori candidati sulla base del merito produce, nella sua applicazione concreta, un risultato che non dipende dal merito del candidato, ma dall'anno in cui l'Amministrazione approva la graduatoria del suo profilo.

Un candidato con punteggio alto in un profilo numeroso (es. FT54, 200 posti) che venga escluso dal limite del 20% è svantaggiato rispetto a un candidato con punteggio basso in un profilo la cui graduatoria è stata approvata prima del 31/12/2025, il quale è inserito in graduatoria senza alcun limite.

Il principio di imparzialità richiede che l'Amministrazione - nell'esercizio della sua azione concorsuale - si conformi a criteri oggettivi e uniformi.

Il bando del 2024 ha assicurato la parità dei candidati nella fase delle prove e nell'applicazione della soglia minima di 21/30, ma l'interazione tra la norma del taglia-idonei e la norma derogatoria del 2025 produce, nella fase successiva di formazione della graduatoria, un'alterazione dell'imparzialità che l'Amministrazione non può neutralizzare con atti organizzativi interni, essendo essa stessa vincolata dalla norma legislativa.

Come ha ribadito il Consiglio di Stato (Sez. VII, n° 3110/2022), il principio di eguaglianza nella sua applicazione al pubblico concorso *“non esclude l'introduzione nel corso del tempo di fattori di differenziazione, secondo un modulo dinamico che non può escludere discipline diverse in situazioni differenti”*.

Tuttavia - e questo è il punto cruciale - **nel caso in esame le situazioni non sono differenti: sono identiche, perché identica è la procedura, identiche sono le regole, identiche sono le prove.**

6.c.3. - Violazione dell'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 51 Cost.

L'art. 51, comma 1, Cost. garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

L'apertura della procedura implica che tutti i candidati che hanno accettato la *lex specialis* del bando - e che hanno partecipato al concorso confidando nell'uniformità delle regole - abbiano diritto a essere trattati secondo le medesime regole.

L'accesso alle condizioni di eguaglianza garantito dall'art. 51 Cost. non si limita alla fase di presentazione della domanda o di svolgimento delle prove, ma si estende alla fase di formazione della graduatoria: è in quella fase che si determina in modo definitivo se il candidato ha effettivamente e concretamente accesso al posto, o se ne rimane escluso.

Un sistema normativo che consente l'applicazione di regole diverse nella medesima fase di formazione della graduatoria viola il diritto di accesso in condizioni di eguaglianza garantito dall'art. 51 Cost.

6.d. - La rilevanza della questione nel giudizio a quo.

A sommo parere della scrivente difesa, la questione è rilevante perché la decisione del T.A.R. dipende dalla risoluzione di essa: se la norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede l'uniformità di applicazione del taglia-idonei all'interno della medesima procedura concorsuale unitaria, ne deriva che il limite del 20% non può applicarsi alle graduatorie del bando del 18/07/2024, neppure per i profili le cui graduatorie siano state approvate nel 2026, perché tale applicazione produrrebbe quella disparità irragionevole che la Corte è chiamata a censurare.

La questione è rilevante anche nel senso tecnico-processuale: la sua risoluzione è pregiudiziale rispetto al decidere, non già nel senso che il ricorso non possa essere accolto su altri motivi, bensì nel senso che, qualora il T.A.R. adito ritenesse i precedenti motivi non sufficienti, la questione costituzionale rappresenterebbe l'unica via per garantire una tutela piena ed effettiva al ricorrente nel solco dell'ordinamento vigente.

6.e. - La non manifesta infondatezza della questione.

Il T.A.R. Lazio (Sez. stralcio, n° 7681/2024) ha già ritenuto di sollevare questioni di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. in casi in cui la normativa determinava trattamenti differenziati privi di giustificazione razionale nell'ambito di procedure concorsuali.

Analogamente, il Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. n° 176/2017) ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma che produceva effetti differenziati su candidati del medesimo bando sulla base di criteri non imputabili al loro merito, rilevando che “*le leggi-provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione*”, ma “*devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio*”.

Nel caso di specie, la questione è a fortiori non manifestamente infondata, perché la disparità non è prodotta da una legge-provvedimento ad personam, bensì dall’interazione tra una norma astratta e una norma derogatoria anch’essa astratta, che però producono - nella loro applicazione concreta a una procedura unitaria plurifasica - un effetto differenziante che nessun legislatore razionale avrebbe potuto volere intenzionalmente, e che la norma primaria non contiene alcun meccanismo per neutralizzare.

Ebbene in tale contesto, prima di sollevare la questione, si ritiene che il T.A.R. è chiamato a verificare se sia possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata che elimini l’antinomia.

A giudizio di questa difesa, tale interpretazione non è praticabile, per le seguenti ragioni:

- **prima ragione**: il testo dell’art. 4, comma 9, D.L. n° 25/2025 è inequivoco: la deroga si applica alle “*graduatorie ... approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025*”. Non vi è alcun margine interpretativo per estendere la deroga alle graduatorie approvate nel 2026. Un’interpretazione che lo facesse non sarebbe interpretazione costituzionalmente orientata, ma *interpretatio abrogans* della norma derogatoria;

- **seconda ragione**: il testo del comma 5-ter dell’art. 35 D.Lgs. n° 165/2001 è anch’esso inequivoco: il limite del 20% si applica ai concorsi banditi dopo il 17/08/2023, salvo le eccezioni espressamente previste, che non includono un’eccezione di uniformità interna alla procedura. Non vi è alcun appiglio testuale per costruire in via interpretativa un’eccezione di questo tipo;

- **terza ragione**: il difetto normativo che produce la disparità è una lacuna - ossia l’assenza di una clausola di salvaguardia dell’uniformità interna alla procedura - non un’antinomia risolvibile in via interpretativa. Solo il Legislatore (o, per via incidentale, la Corte Costituzionale che addiziona la norma) può colmare una lacuna di questo tipo.

6.f. - Il precedente del T.A.R. Lazio nell'ordinanza n° 5698/2020 e la sua trasposizione alla fattispecie.

Il T.A.R. Lazio (Sez. stralcio), nell'ordinanza del 28/05/2020, n° 5698 - richiamata nella sentenza n° 7681/2024 - aveva già dubitato della legittimità di una norma che produceva *“disparità di trattamento, sia in relazione agli altri possessori del requisito in esame, sia rispetto ai possessori dell'alternativo requisito ordinario”*, e aveva ritenuto la questione non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Il medesimo schema logico si applica alla fattispecie in esame: la disparità di trattamento si produce tra i candidati del medesimo bando che partecipano a profili diversi, e tra i candidati che avrebbero conseguito il medesimo punteggio, ma si trovano in posizioni diverse per effetto dell'anno di approvazione della graduatoria.

In entrambi i casi, la disparità non è giustificata da nessuna differenza di merito, di requisiti o di profilo professionale, e non è in alcun modo prevista né anticipata dal bando.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n° 275 del 21/12/2020, ha ribadito i criteri di scrutinio della ragionevolezza applicabili alle norme che incidono sull'accesso ai concorsi pubblici: esse sono legittime se *“non siano determinate in modo arbitrario o irragionevole e costituiscano opzione non obbligata sul piano costituzionale”*, e se non producano *«disparità di trattamento, sia in relazione agli altri possessori del requisito in esame, sia rispetto ai possessori dell'alternativo requisito ordinario»*.

Nel caso di specie, la norma non soddisfa questo test: non è arbitrario né irragionevole che il Legislatore abbia introdotto il taglia-idonei in astratto; ma è arbitrario e irragionevole che il sistema normativo complessivo - per effetto della lacuna nell'art. 35, comma 5-ter, e dell'interazione con la norma derogatoria del 2025 - produca, nella sua applicazione concreta al bando, un trattamento differenziato tra candidati della medesima procedura, senza che il candidato abbia avuto la possibilità di anticipare, prevedere o contrastare questa disparità al momento della presentazione della domanda.

6.g. La formulazione della questione.

Per tutte le ragioni esposte, questa difesa chiede che il T.A.R. adito, in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della L. 11/03/1953, n° 87, sollevi la seguente questione di legittimità costituzionale:

È costituzionalmente illegittimo l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, come risultante dall'art. 28-ter della L. 10/10/2023, n° 112, nella parte in cui - in combinato disposto con l'art. 4, comma 9, del D.L. 14/03/2025, n° 25, convertito con L. 09/05/2025, n° 69 - non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale unitaria, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato, in violazione degli artt. 3, 51 e 97, comma 4, della Costituzione.

6.h. - Il rimedio chiesto in via subordinata.

Nell'ipotesi in cui il T.A.R. non ritenga di poter sollevare la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, oppure nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale la dichiari non fondata, questa difesa chiede in via subordinata che il T.A.R. adotti - in via di interpretazione costituzionalmente orientata - la seguente soluzione ermeneutica: il limite del 20% di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D.Lgs. n° 165/2001, non si applica alle graduatorie del bando del 18/07/2024 approvate nel 2026, in quanto la loro applicazione differenziata rispetto alle graduatorie dello stesso bando approvate nel 2024/2025 produrrebbe un trattamento irragionevolmente discriminatorio tra candidati del medesimo concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché del principio di *par condicio* che il bando stesso era tenuto a garantire ex art. 3, comma 2, del medesimo bando.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI

Il presente ricorso è volto a ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di riferimento del concorso per cui si controverte.

L'eventuale accoglimento del gravame è suscettibile di modificare la graduatoria finale, incidendo sulla posizione giuridica di tutti i candidati che attualmente risultano idonei non vincitori.

Tali soggetti, pertanto, rivestono la qualità di controinteressati e, a sommosso parere di questa difesa, devono essere evocati in giudizio per garantire l'integrità del contraddittorio.

Considerato l'elevatissimo numero di posti messi a concorso (1.000) e, di conseguenza, l'elevatissimo numero di candidati che compongono la platea dei controinteressati, la notificazione individuale del ricorso risulterebbe estremamente onerosa e di particolare difficoltà, se non materialmente impossibile.

Alla luce di tali circostanze e del fatto che l'accesso alla piattaforma informatica di riferimento è personale e non individuabile altrimenti, si chiede che l'Ill.mo Presidente della Sezione adita del T.A.R. di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., nonché dell'art. 151 c.p.c., verificata la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i partecipanti al concorso, voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso.

A tal fine, si chiede che la notifica sia disposta secondo le seguenti modalità, ovvero quelle altre che si riterranno necessarie secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Presidente, ritenute le più idonee a garantire la massima conoscibilità dell'atto presso la platea dei destinatari, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali che privilegiano gli strumenti telematici:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione: si chiede di disporre la pubblicazione di un avviso sul portale del reclutamento inPA e/o sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, contenente:

a. - l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita (T.A.R. Lazio, sede di Roma) e il numero di Registro Generale del ricorso;

b. - i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intime;

c. - gli estremi degli atti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

d. - ove strettamente necessario, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un estratto della pendenza del ricorso, con le medesime indicazioni di cui sopra e con rinvio al sito istituzionale dell'Amministrazione per la consultazione del testo integrale degli atti.

Tali modalità appaiono le più idonee a contemperare il diritto di difesa dei ricorrenti con la necessità di assicurare l'integrità del contraddittorio, garantendo un'effettiva conoscibilità del gravame da parte dei controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE

I ricorrenti avanzano istanza di misura cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., chiedendo la sospensione degli effetti del decreto di approvazione della graduatoria impugnato nella parte in cui ha applicato il limite del 20% degli idonei.

Fumus boni iuris: i motivi sopra esposti evidenziano con chiarezza un quadro di illegittimità fondato su plurimi vizi - violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento - che appaiono *prima facie* fondati e suscettibili di trovare accoglimento nel merito.

Periculum in mora: nelle more del giudizio, il Ministero procederà alle assunzioni scorrendo la graduatoria nella sua versione ridotta (taglia idonei applicato), con il rischio concreto che i posti vengano coperti da soggetti collocati in posizione superiore nella graduatoria stessa, rendendo di difficile attuazione pratica l'eventuale pronuncia favorevole nel merito.

In tale contesto, è evidente che l'interesse dei ricorrenti all'inserimento in graduatoria come idonei risulterebbe irreversibilmente compromesso.

Inoltre, vi è prova che l'Amministrazione ha predisposto ulteriori concorsi, successivi a quelli per cui è causa, relativi addirittura alle medesime esigenze occupazionali: tale circostanza ha dell'incredibile se si considera che - senza l'applicazione illegittima della norma taglia idonei - l'Amministrazione avrebbe potuto, anzi dovuto, attingere alle graduatorie oggetto del presente giudizio, valide per i prossimi due anni, nel cui elenco devono esserci i nominativi degli odierni ricorrenti.

Ciò comporta un evidente dispendio economico che si traduce, inevitabilmente, in un grave danno all'erario e per il quale si chiede che il Collegio adito - secondo il suo prudente apprezzamento - disponga l'invio del fascicolo alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni di danno erariale.

Si chiede pertanto la sospensiva dei provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse, dei ricorrenti.

P.Q.M.

i ricorrenti chiedono che il T.A.R. adito, previa adozione delle misure cautelari richieste e valutata la questione di legittimità costituzionale:

- annulli, previa sospensione cautelare e per quanto di interesse, il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo per cui si controverte, nella parte in cui ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. n° 165/2001;

- per l'effetto, ordini al Ministero della Difesa di riformulare la graduatoria senza applicazione del taglia-idonei, inserendovi i ricorrenti nella posizione di idoneità loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta;

- in subordine, accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi nella graduatoria degli idonei, con ogni conseguenziale effetto anche ai fini dello scorrimento e dell'eventuale assunzione.

Con condanna della Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

Si dichiara che verrà versato un contributo unificato di € 325,00= trattandosi di materia di pubblico impiego.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.

Bari, 20 aprile 2026

Avv. Giacomo Sgobba